

Regolamento concernente le prestazioni di servizio

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare la cooperazione con le cerchie professionali ed economiche sia private, sia pubbliche (art.10 della Legge federale sulle SUP), definendo le attività della SUPSI per quanto riguarda le prestazioni di servizio.

Art.1 Basi legali

Il presente Regolamento si fonda :

- sull'art. 3 cap.3 della Legge federale sulle Scuole universitarie professionali del 6.10.1995 che assegna alle SUP anche il compito di fornire servizi a terzi;
- sull'art.10 della medesima Legge secondo il quale, fornendo servizi a terzi, le SUP cooperano con le cerchie professionali ed economiche;
- sull'art.11 della medesima Legge secondo il quale, in caso di servizi forniti dall'economia privata in modo equivalente, la concorrenza non deve essere distorta;
- sull'art.7 dell'Ordinanza di applicazione della Legge federale sulle SUP, dell'11.9.1996 secondo il quale i servizi sono di principio fatturati ai prezzi praticati sul mercato. Gli organi responsabili delle SUP garantiscono trasparenza nella struttura dei prezzi.

Art.2 Scopo

La SUPSI esegue prestazioni di servizio allo scopo di trasferire conoscenze all'economia pubblica e privata (in particolare regionale); conoscenze, di regola, acquisite in progetti di ricerca applicata e sviluppo. Come secondo importante scopo, con le attività di servizio la SUPSI intende incoraggiare il costante confronto tra i propri collaboratori (in particolare docenti, collaboratori scientifici e studenti) e l'economia reale.

Art.3 Rapporti con l'economia privata e pubblica

La SUPSI, tramite le sue unità organizzative, può accettare mandati per prestazioni di servizio che siano compatibili con i suoi mandati. Per evitare una concorrenza sleale con l'economia privata che fornisce i medesimi servizi, la SUPSI contempla, nella fatturazione, le spese generali come gli affitti, gli stipendi e gli oneri sociali dei propri dipendenti che collaborano nella prestazione di servizio. Per questo motivo, di regola, la SUPSI applica tariffe definite dal mercato specifico nel quale essa offre un servizio.

Art.4 Ricadute sulla formazione (formazione base e postformazione)

Le prestazioni di servizio che la SUPSI accetta di svolgere possono comportare una ricaduta anche sulla formazione (previo accordo del mandante: uso dei dati per esercizi, casi di studio, ecc.). In determinati casi, previo accordo del mandante, è possibile il coinvolgimento diretto di studenti SUPSI, guidati da collaboratori esperti (docenti e/o collaboratori scientifici).

Art.5 Ricadute sulla ricerca applicata

Nelle prestazioni di servizio le componenti innovative sono, di regola, assenti.(mentre sono necessarie nei progetti di ricerca applicata). Tuttavia, i risultati dei mandati possono diventare la base per sviluppi innovativi. L'uso di dati o risultati a questo scopo avviene previo accordo con il mandante.

Eventuali brevetti che dovessero risultare da ricerche intrinseche alla prestazione di servizio sono di proprietà del mandante. La proprietà intellettuale rimane ai collaboratori che hanno svolto il lavoro.

Art.6 Confidenzialità

A priori, dati e/o risultati di prestazioni di servizio effettuate dalla SUPSI non sono pubblici. Previo accordo del mandante, la SUPSI può usare dati e/o risultati nelle attività di formazione, di ricerca applicata e di marketing. Di regola, le possibilità di uso e divulgazione sono stabilite nel mandato di prestazioni.

I documenti cartacei relativi ad un mandato sono conservati dalla SUPSI per un periodo di 10 anni. L'accesso ai documenti è autorizzato unicamente al loro mandante.

Art.7 Responsabilità

La SUPSI si impegna a fornire le prestazioni convenute nei termini stabiliti dal mandato e si riserva la scelta dei mezzi e delle risorse impiegati per assolvere il mandato. Il mandato deve comunque regolare in maniera esplicita la questione delle responsabilità.

Art.8 Infrastrutture

La SUPSI mette a disposizione i laboratori, i collaboratori e le infrastrutture di cui dispone, come stabilito dal mandato tra le parti.

Art.9 Contributi

I contributi del mandante sono versati esclusivamente sul conto indicato dal Dipartimento o dell'Istituto.

Non sono permessi pagamenti diretti a collaboratori SUPSI. Pagamenti diretti a studenti SUPSI sono permessi solo previo accordo scritto del direttore del Dipartimento coinvolto.

Art.10 Fatturazione

Le condizioni di fatturazione (scadenze, sconti, richiami, ecc.) corrispondono a quelli applicati dal mercato in cui la SUPSI offre un servizio.

Art.11 Gestione del progetto

Il mandato tra le parti stabilisce la figura del Responsabile di progetto, di regola un collaboratore SUPSI, che gestisce il mandato assumendo in prima persona la responsabilità dei contatti con il mandante.

All'interno della SUPSI egli svolge i seguenti compiti:

- coordina le attività dei collaboratori SUPSI, di eventuali esterni e studenti impegnati,
- gestisce il mandato finanziariamente e amministrativamente,
- verifica il rispetto del preventivo e dei termini di esecuzione,
- informa regolarmente il superiore diretto SUPSI circa l'evoluzione del mandato.

Art.12 Mandato

Per ogni prestazione di servizio, è necessario un mandato scritto che regoli i rapporti tra SUPSI, mandante ed eventuali terzi. Il mandato deve essere firmato dal responsabile del progetto e controfirmato dalla Direzione della SUPSI.

Art.13 Rifiuto

La SUPSI può rifiutare proposte di prestazioni di servizio senza fornire giustificazioni.

Manno, 27.10. 2000 (GR)